



La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori

dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.

dr.ssa Marinella Laudani Consigliere

dr.ssa Giulia Maisano Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile iscritto al n. 528/2020 R.G.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2 ottobre 2020, osserva quanto segue.

Il Comitato di Messina dell'Unione Nazionale Consumatori e il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di consumatori ed enti (Codacons) hanno proposto reclamo, ai sensi dell'art. 140 *bis*, 7° comma, Dlgs 206/2005 (Codice del consumo), avverso l'ordinanza del 5 febbraio-2 marzo 2020, con la quale il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile la domanda diretta alla condanna di Amam (Azienda Meridionale Acque Messina) al pagamento di somme di danaro, in favore dei soggetti rappresentati in giudizio sia da detto Comitato sia dal Codacons; somme richieste in conseguenza del disservizio nell'erogazione dell'acqua nel Comune di Messina nel periodo dal 24 ottobre al 3 novembre 2015.

Il Tribunale ha ritenuto:

- che il mancato approvvigionamento fu dovuto non all'omessa attivazione del sistema di interscambio delle fonti di approvvigionamento, bensì al *factum principis* costituito da ordinanze del Sindaco del Comune di Messina



che imponevano, appunto, l'interruzione della fornitura idrica su tutto il territorio comunale (pagg. 25 e 26 dell'ordinanza qui impugnata);

- che, inoltre, la situazione di fatto integrava gli estremi dell'evento eccezionale, e dunque una condizione ascrivibile al rango di esimente ai sensi dell'art. 1.2 della Carta dei servizi dell'Amam.

Il Comitato e il Codacons deducono:

a) che il Tribunale è incorso in errore nel ritenere che l'interruzione fosse da ascrivere alle ordinanze sindacali e non, invece, alla rottura della tubazione e al mancato interscambio delle fonti di approvvigionamento. Infatti – proseguono i reclamanti –, con detti provvedimenti il Sindaco di Messina dispose non l'interruzione dell'erogazione idrica, bensì la chiusura di scuole e di uffici pubblici per ragioni di carattere igienico-sanitarie, e inoltre, ove l'interscambio fosse stato esistente già alla data di rottura, la città di Messina non sarebbe stata privata dell'acqua per sette giorni;

b) che il Tribunale non ha effettuato una corretta lettura del punto 1.2 della Carta dei Servizi; ciò perché il caso ivi contemplato – si legge a pag. 27 del reclamo – si riferisce a guasti «che non investono le fonti di approvvigionamento», e precisamente «all'ipotesi della rottura di una condotta che serve un solo quartiere, una singola via, un condominio o addirittura una semplice utenza»; in questi casi, «il sistema di interscambio delle fonti in detta ipotesi (anche ove esistente e funzionante) non determinerebbe alcuna attenuazione del problema di carenza idrica in attesa della riparazione». In definitiva, la previsione contenuta nel punto 1.2 riguarda la «rottura di una tubazione posta a valle del serbatoio dell'acquedotto».

Dal canto suo, Amam replica affermando che:



a) nessun travisamento delle ordinanze sindacali può ascriversi al giudice di prime cure, avendo questi «correttamente [...] ritenuto che la mancata erogazione dell'acqua non è dipesa dalla mancata attivazione del cosiddetto sistema di interscambio delle fonti di approvvigionamento previsto dalla Carta dei Servizi, quanto piuttosto dalla necessità di interrompere la fornitura idrica su tutto il territorio comunale» (pag. 9);

b) è la stessa Carta dei servizi a elevare l'evento eccezionale - verificatosi nel caso di specie - al rango di esimente, circostanza segnalata all'Amministrazione comunale dai tecnici dell'Amam e posta a fondamento delle ordinanze con le quali il Comune di Messina ha inteso regolarizzare la situazione di grave emergenza igienico sanitaria che ne era scaturita disponendo la chiusura degli edifici scolastici e degli uffici pubblici (pag. 12).

Infine, Generali Italia Spa chiede a questa Corte di dichiarare:

- 1) l'inammissibilità e/o l'infondatezza del reclamo;
- 2) l'inoperatività della garanzia dedotta in giudizio;
- 3) che la sua costituzione in giudizio dev'essere intesa nei limiti di massimale di polizza.

Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.

Come anticipato, il Tribunale ha ritenuto che la mancata erogazione dell'acqua nel Comune di Messina, nel periodo intercorso tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2015, fu dovuta all'obbligo di ottemperare a ordinanze del Sindaco del centro peloritano, con le quali, secondo quanto si legge a pag. 26 dell'impugnata ordinanza, fu affermata la «necessità [...] di interrompere l'erogazione dell'acqua»; ricostruzione fattuale, quest'ultima, contestata dai reclamanti, i quali denunciano, sul punto, un «palese errore di fatto».



Ciò posto, si osserva che nelle ordinanze sindacali *de quibus* – l'una del 26 ottobre 2015, recante il n. 251018 di protocollo, e l'altra del successivo giorno 28, con n. 252423 di protocollo – si ordinava la chiusura di tutti gli edifici scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado, dei centri di aggregazione giovanile, nonché degli uffici pubblici; ciò sul presupposto della mancata erogazione dell'acqua sull'intero territorio comunale dovuta alla frana, che aveva arrecato gravi danni alla rete idrica che rappresentava la principale fonte di approvvigionamento della Città di Messina.

E dunque, dalla lettura delle ordinanze sindacali emerge che il blocco del rifornimento dell'acqua costituiva il presupposto di fatto e non, invece, il momento precettivo e dispositivo delle stesse, sicché è evidente che, sul punto, il Tribunale è incorso in errore.

Per quanto precede deve quindi concludersi che il ricorso non (poteva e non) può dichiararsi inammissibile per manifesta infondatezza, giacché, al contrario, si imponeva (e si impone) un accertamento di fatto, di natura eminentemente tecnica, circa la principale questione controversa tra le parti: quella, cioè, diretta a verificare se l'attivazione del sistema di interscambio delle fonti di approvvigionamento avrebbe (come affermano i reclamanti a pag. 27 dell'atto introduttivo di questa fase del giudizio) o meno (come opina l'Amam alle pagg. 10 e 11 della propria memoria di costituzione) evitato il blocco dell'erogazione idrica.

Quanto, poi, alla seconda questione affrontata dal Tribunale, si osserva che non è in discussione il fatto che una frana possa, almeno in teoria (tenuto conto, cioè, delle peculiarità della vicenda concreta), sussumersi tra gli eventi naturali di natura eccezionale. Piuttosto, nel caso in esame andrà verificato se,



ove fosse stato realizzato e attivato il sistema di interscambio, (l'evento teoricamente eccezionale costituito dal) la frana non avrebbe impedito l'erogazione dell'acqua.

Per tutto quanto precede, in conclusione, in riforma dell'impugnata ordinanza, va dichiarata l'ammissibilità dell'azione di classe proposta dagli odierni reclamanti, ai quali va assegnato il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per la pubblicazione dello stesso (a loro cura e spese) su due quotidiani, a diffusione l'uno nazionale e l'altro locale.

Inoltre, ai sensi del 9° comma dell'art. 140 *bis* del Codice del consumo:

a) va precisato che l'oggetto del giudizio è costituito dai diritti individuali degli utenti del servizio idrico del Comune di Messina, asseritamente lesi dall'omessa attivazione del sistema di interscambio delle fonti di approvvigionamento e quindi dalla mancata erogazione del servizio stesso dal 24 ottobre al 3 novembre 2015;

b) va fissato il termine perentorio di centoventi giorni, decorrente dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo di uno dei soggetti reclamanti, andranno depositati nella Cancelleria del Tribunale ordinario di Palermo;

c) va disposta la trasmissione di copia di quest'ordinanza, a cura della Cancelleria di questa Sezione, al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di sua competenza, quali previsti dalla richiamata normativa.

Le parti vanno dunque rimesse innanzi al Tribunale ordinario di Palermo per la prosecuzione del giudizio; alle stesse va quindi assegnato il ter-



mine di trenta giorni dalla comunicazione di quest'ordinanza per provvedere a tale adempimento.

Quanto, infine, alle spese del giudizio, la presente pronuncia determina la revoca, *ipso iure*, della relativa statuizione di primo grado; in ordine alle spese di quella fase, quindi, deciderà il Tribunale a conclusione del processo, in base all'esito dello stesso. Le spese di questa fase del giudizio, invece, vanno poste a carico di Amam e di Generali Italia Spa, in quanto soccombenti, come statuito in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 5 febbraio-2 marzo 2020:

1) dichiara l'ammissibilità dell'azione di classe proposta dal Comitato di Messina dell'Unione Nazionale Consumatori e dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di consumatori ed enti (Codacons), odierni reclamanti, con atto di citazione datato 15 marzo 2019;

2) assegna ai medesimi reclamanti il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per la pubblicazione dello stesso (a loro cura e spese) su due quotidiani, a diffusione l'uno nazionale e l'altro locale;

3) specifica che l'oggetto del giudizio è costituito dai diritti individuali degli utenti del servizio idrico del Comune di Messina, asseritamente lesi dall'omessa attivazione del sistema di interscambio delle fonti di approvvigionamento e quindi dalla mancata erogazione del servizio stesso dal 24 ottobre al 3 novembre 2015;



4) fissa il termine perentorio di centoventi giorni, decorrente dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo di uno dei soggetti reclamanti, andranno depositati nella Cancelleria del Tribunale ordinario di Palermo;

6) dispone la trasmissione di copia di quest'ordinanza, a cura della Cancelleria di questa Sezione, al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di sua competenza, quali previsti dal 9° comma dell'art. 140 *bis* del Codice del consumo;

7) rimette le parti innanzi al Tribunale ordinario di Palermo per la prosecuzione del giudizio, assegnando alle stesse il termine di trenta giorni dalla comunicazione di quest'ordinanza per provvedere a tale adempimento;

8) condanna Amam e Generali Italia Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, al rimborso, ai reclamanti, delle spese di questa fase del giudizio, che liquida in complessivi €3.777,00, di cui €777,00 per spese vive ed €3.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

Si comunichi.

Palermo, 7 dicembre 2020

Il Presidente rel. est.

Antonino Liberto Porracciolo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive mo-



difiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro

della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Firmato Da: PORRACCI OLO ANTONINO LIBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5154a2bc8b0912693d7a4ed4fd98969b

